

# **GAL GARDAVALSABBIA2020 SCRL**

Sede legale: Via Oliva, 32 – 25084 Gargnano (BS)  
Sede operativa: Via Mulino Vecchio, 4 - 25087 Salò (BS)  
PEC: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it  
Tel: 0365-21261

## **REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO**

### **ALLEGATO II**

#### **“REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE”**

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse ad integrazione di quanto già previsto nello Statuto del GAL GardaValsabbia2020 e nelle disposizioni regionali. Le disposizioni di riferimento, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5 del 2010, sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida comunitarie:

- Reg. CE 885/2006 allegato I punto 1 , lettera B comma V • Reg. CE 679/2011 articolo 11 punto 4) • “Guida all’attuazione dell’asse Leader dei programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 finanziati dal FEARS” a cura della DG AGRI (vers. 8/03/2011)

Disposizioni Regionali:

- Articolo 10 del Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

## **ART. 1 – FINALITÀ**

Le finalità del presente regolamento sono:

- garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

## **ART. 2 – FASI PROCEDURALI**

Le fasi procedurali individuate nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimali di contribuzione, ecc.);
- b) approvazione graduatoria delle domande di aiuto in sede decisionale e di commissioni di valutazione

## **ART. 3 – SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE**

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

1. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
2. partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
3. prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;

4. adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
5. partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

#### **ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI**

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) membri del consiglio direttivo (adozione/approvazione bandi ):

Fatto salvo che, come riportato nell'Articolo 10 del Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015, ai componenti della giunta o del consiglio di una Provincia, d una Comunità Montana, di un Comune o altro ente pubblico rappresentativo del territorio del GAL, non possono essere conferiti incarichi di amministrazione di un GAL, i soggetti privati membri del Consiglio Direttivo aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso in conformità anche a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (art. 2391 del Codice Civile). In tal caso, i membri interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente in forma scritta, e motivata la situazione di conflitto di interesse e abbandonare la seduta. Il verbale del Consiglio Direttivo deve riportare l'uscita del componente del Consiglio Direttivo ed i motivi della situazione di conflitto di interesse.

- b) personale e consulenti esterni:

Il personale incaricato alla gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non può svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL, inoltre non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari.

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario pertanto che il dipendente mantenga

una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come definita all'articolo 3, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione all'organo decisionale del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul PSR e, qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente all'organo decisionale del GAL astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.

In tal caso il GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l'operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

#### **ART. 5 – AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI**

Il presente regolamento si applica, ove compatibile, anche ai progetti a gestione diretta del GAL e a tutte le altre attività connesse con l'applicazione del "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia".